

info**lavoro**

INL - Programmazione dell'attività di vigilanza per il 2024

pag. 6

info**diritto**

Volontari e CDA delle coop sociali: il MIMIT ci ripensa

pag. 8

in**evidenza**

Procedura per fruire del credito transizione 5.0

pag. 9

in**evidenza**

Online il nuovo portale dell'Agenzia per l'Italia Digitale

pag. 9

in**evidenza**

Divieto alla compensazione non operante in caso di rateazione

pag. 10



L'innovazione gentile delle cooperative sociali di Legacoop Liguria

L'innovazione può essere gentile. E le cooperative di Legacoop Liguria hanno saputo applicarla per dare un futuro al lavoro sociale.

La conferma è arrivata oggi ai Giardini Luzzati, in una giornata di studio e confronto con istituzioni ed esperti provenienti da tutta Italia, che ha permesso di consolidare e riprogettare un modello imprenditoriale che in Liguria – per le sole cooperative sociali aderenti a Legacoop – si concretizza con la presenza di **56 società con un valore della produzione che sfiora i 195 milioni di euro grazie al lavoro quotidiano di 4300 addetti di cui 3000 soci.**

Una realtà che mette insieme intuizioni di decenni fa che hanno permesso di trasformare i bisogni in servizi in diversi settori: da quelli socio sanitari a quelli socio educativi e culturali, dal sostegno alla disabilità ad una diversa attenzione alla terza età. Coinvolgendo, ad esempio, le tifoserie di Genoa e Sampdoria o i degenti degli ex ospedali psichiatrici; realizzando le prime Comunità Alloggio; creando occupazione e inserendo persone fragili in tanti settori diversi dall'edilizia all'agricoltura.

E che oggi continua a riproporre esempi di inserimento lavorativo in chiave moderna. Dalla ristorazione alle attività portuali, dalla gestione di parchi pubblici alle pulizie di edifici storici: le cooperative sociali liguri mettono in campo professionalità spesso introvabili.

“Nel cast di quello splendido film che risponde al titolo di “welfare sociale”, sia nella traduzione nazionale che in quella della Liguria, troviamo un attore protagonista: la Cooperazione Sociale. È un attore affidabile, prezioso, competente, un protagonista gentile. Un protagonista che anche durante la terribile esperienza del Covid ha mostrato a tutti la sua capacità rara di resilienza - **spiega Fabio Musso, coordinatore ligure di Legacoopsociali** -. Molti dei servizi che sostengono il welfare di questa regione sono nati da

in **vetrina**
in **for** lavoro

L'innovazione gentile delle cooperative sociali di Legacoop Liguria	pag. 1
L. N. 95/2024 - Le agevolazioni per le assunzioni previste dal prossimo mese di settembre	pag. 4
INPS: dal 1° settembre accesso solo con SPID, CIE o CNS	pag. 4
MEF: modalità attuative per la "maxi-deduzione" in caso di nuove assunzioni	pag. 5
Min.Lavoro: Rapporto biennale situazione personale - proroga al 20 settembre	pag. 5
INL: regime intertemporale delle sanzioni per esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti	pag. 5
Lista di Conformità INL: cos'è e quali vantaggi per il datore di lavoro?	pag. 6
INL - Programmazione dell'attività di vigilanza per il 2024	pag. 6
INPS - Assegno di integrazione salariale - Domanda solo con OMNIA IS dal 1° luglio 2024	pag. 6

in **for** economia
in **for** diritto
in **for** evidenza

Rossi al Sole 24 Ore: il modello cooperativo produce profitto e distribuisce valore	pag. 7
Volontari e CDA delle coop sociali: il MIMIT ci ripensa	pag. 8
Società Benefit - Caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione - Nuovo documento dei commercialisti	pag. 8
Procedura per fruire del credito transizione 5.0	pag. 9
Online il nuovo portale dell'Agenzia per l'Italia Digitale	pag. 9
Rateizzazione cartelle di pagamento - La guida del fisco	pag. 10
Agenzia Entrate: indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d'imposta 2023	pag. 10
Divieto alla compensazione non operante in caso di rateazione	pag. 10
Adempimento collaborativo - Modifiche in materia di interpello	pag. 11
Concordato preventivo biennale - Pubblicate le regole per la metodologia di calcolo	pag. 11
Autotrasportatori - Definiti gli importi per deduzione forfetaria 2024	pag. 11
Primi schemi di atto sul contraddittorio preventivo	pag. 11

Progetto Grafico

Home Adv e C. sas

Fotografia

Archivio icp / 123rf / Freepik / Depositphotos
Archivio Legacoop

Convenzione
LEGACOOP & UNIPOLSAI

Nuovi sconti per te

LEGACOOP **UnipolSai**
LIGURIA ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni visita la pagina web:
unipolsai.it/convenzioni/nazionali/legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Via Brigata Liguria, 105 R
16121 Genova (GE)
Tel. +39 010572111 - Fax +39 01057211223
Mail segreteria.ge@legaliguria.coop

SAVONA

Via Cesare Battisti, 4/6
17100 Savona (SV)
Tel. +39 0198386847 - Fax +39 019805753
Mail segreteria.savona@legaliguria.coop

LA SPEZIA

Via Bologna, 60/62
19126 La Spezia (SP)
Tel. +39 0187503170 - Fax +39 0187504395
Mail segreteria.laspezia@legaliguria.coop

IMPERIA

Via T. Schiva, 48
18100 Imperia (IM)
Tel. +39 3401181212
Mail segreteria.imperia@legaliguria.coop

invetrina

<< continua da pag. 1

uomini e donne che, attraverso il modello cooperativo, sono stati capaci di leggere profondamente la comunità dove vivevano, avviando una stagione di progettazione di servizi che per anni sono stati una risposta concreta e adeguata alle necessità della comunità.

E i numeri sono lì a confermarlo. **In Liguria lavorano oggi nelle cooperative di inserimento lavorativo, che fanno riferimento a Legacoop, più di 800 persone fragili.** La maggior parte di queste persone non riuscirebbero a rimanere nel mondo del lavoro senza l'opera quotidiana di supporto e di sostegno che contraddistingue il modello della cooperazione sociale di tipo B".

Una realtà che oggi deve affrontare sfide nuove. Dalla sostenibilità economica, al rapporto con l'ente pubblico, riprogettando la relazione con le nuove generazioni di lavoratori e lavoratrici.

“Quest'anno c'è stato il rinnovo del contratto nazionale delle cooperative sociali, atteso da molti, troppi, anni, considerato che il precedente contratto era scaduto con la fine del 2019 – **prosegue Fabio Musso** -. **Dal 1° febbraio le cooperative sociali hanno avuto un incremento del costo del lavoro del 5%, che a regime supererà il 13%. Per le cooperative sociali liguri questo si traduce in un incremento del costo del lavoro pari a circa 12 milioni di euro per il 2024, che, a regime, salirà a 25 milioni di euro a fine 2025.**

Non abbiamo mai nascosto in ogni tavolo a cui ci siamo seduti che la cooperazione sociale non può reggere ancora a lungo senza vedersi riconosciuti gli aumenti contrattuali richiesti. Ci auguriamo che le ultime risposte ricevute dalla regione sulle tariffe del sociosanitario e dal Comune di Genova per i servizi socio educativi possano fungere da volano virtuoso per le altre amministrazioni liguri le cui risposte possono regalare alle nostre imprese la necessaria serenità legata alla sostenibilità economica. Il sistema sociale della nostra regione non può permettersi una cooperazione sociale a rischio di default. Siamo tutti chiamati a svolgere, ognuno per il suo ruolo, il proprio compito per fare in modo che questo rischio sia allontanato prima possibile”.

La cooperazione sociale di inserimento lavorativo si sente sempre più sola. Molti servizi comunali nei territori della Liguria che una volta venivano destinati alla cooperazione sociale sono stati negli ultimi anni banditi in gare d'appalto aperte all'impresa generica.



“Vogliamo rinnovare un patto con il pubblico che torni a riconoscere la funzione essenziale della cooperazione sociale, basato sulla centralità delle sue professioni, grazie alla quale questo Paese ha potuto sostenerne lo sviluppo e il consolidamento del welfare - **spiega Mattia Rossi, presidente di Legacoop Liguria** -. Da parte nostra abbiamo il dovere di continuare nella ricerca quotidiana della qualità e nuovi modelli, esplorando tutti i settore di mercato, coniugando tecnologia e innovazione ai nostri lavori e del benessere delle persone che inseriamo nelle nostre linee di servizio e produzione.

I nostri committenti storici, dai comuni alle regioni, non hanno più le risorse di cui disponevano un tempo. Ma noi siamo consci della nostra capacità di muoverci in anticipo, come abbiamo sempre fatto, per dare servizi che siano sempre rispondenti ai bisogni e coerenti al contesto economico attuale”.

Un rilancio che passa anche dall'adozione di un linguaggio comune. Organizzato a tal punto da dare vita ad un **Glossario nazionale messo a punto da Legacoopsociali**. Mutualismo, presa in carico, minore, badante, diversità, disabile, disagio, svantaggio: **tante parole fragili da maneggiare con cura.** Come la cooperazione sociale ligure ha dimostrato sempre di saper fare.

“Progettare servizi del futuro e ripensare insieme il ruolo generativo delle cooperative sociali: ce lo impongono il contesto socio economico in forte evoluzione e le sfide e le transizioni in atto – conferma **Eleonora Vanni, presidente nazionale Legacoopsociali** -. **Occorre aggiornare linguaggi, modelli di partnership per**

centrare le progettualità in risposta a bisogni nuovi e complessi delle persone e delle comunità con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al ruolo delle tecnologie”.

“I processi di trasformazione che investono il nostro Paese sul piano economico, sociale, demografico – sottolinea **Simone Gamberini, presidente nazionale Legacoop** – rendono sicuramente opportuno l'avvio di un percorso di rigenerazione e riprogettazione del lavoro sociale, per rinnovarne la capacità di rispondere in modo efficace alla costante evoluzione e specializzazione della domanda di welfare. Si tratta di qualificare ulteriormente un impegno non certo nuovo per la cooperazione sociale, che da tempo si è accreditata come interlocutore affidabile del soggetto pubblico, in grado di costruire, a partire dai bisogni, **servizi di qualità nel rispetto dei diritti degli utenti e del lavoro dei propri operatori, giustamente valorizzato nel recente rinnovo del contratto nazionale che le cooperative hanno sottoscritto pur consapevoli della sua onerosità. Un atto di responsabilità che da solo non basta. Serve un nuovo patto pubblico-privato per il lavoro di qualità, per affermare una stagione di co-programmazione e di co-progettazione che consenta di garantire servizi di qualità senza comprimere i diritti dei lavoratori. Questo significa, nell'immediato, un cambio di rotta della Pubblica Amministrazione nella prassi fin qui seguita nelle gare di affidamento, prevedendo tariffe adeguate a riconoscere l'aumento dei costi legati ai rinnovi contrattuali ed introducendo una norma per la revisione dei prezzi dei contratti di appalto in essere. È la condizione indispensabile affinché la cooperazione sociale possa continuare ad affinare la qualità del proprio lavoro a vantaggio della comunità”.**

“Ringrazio Legacoop Liguria per aver promosso questa importante occasione di confronto – commenta **l'assessore allo Sviluppo economico e Lavoro Mario Mascia** – fin dall'inizio di questa consiliatura, è stato avviato, su input del sindaco Bucci, il tavolo comunale per il lavoro come sede propria deputata al confronto con tutte le parti sociali per trovare soluzioni tempestive ed efficaci alle sfide che oggi siamo tutti chiamati ad affrontare, ognuno per propria competenza, sul piano occupazionale. L'ambito sociale e quello dell'erogazione dei servizi in particolare alle famiglie, alle fasce più deboli e fragili sono sicuramente i terreni su cui siamo chiamati a un impegno che trovi punti di riferimento nell'innovazione e nella capacità di interpretare i sempre nuovi bisogni dei cittadini, fornendo **un'offerta che sappia integrare sostenibilità sociale e di impresa, garantendo occupazione e qualità nei servizi”.**

infolavoro

L. N. 95/2024 - Le agevolazioni per le assunzioni previste dal prossimo mese di settembre



La legge n. 95/2024, di conversione del D.L. n. 60/2024 (c.d. "Decreto Coesione"), ha confermato, per il periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, gli sgravi contributivi per favorire l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Nello specifico, si tratta delle agevolazioni contributive per le assunzioni:

- di giovani under 35 (Bonus giovani),
- di donne svantaggiate (Bonus donne) e
- per quelle effettuate in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Bonus ZES).

Assunzioni giovani under 35 – Bonus giovani (Art. 22) Il nuovo bonus assunzioni giovani under 35 spetta ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformano un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata:

- non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.

Il nuovo bonus assunzioni giovani under 35 del 2024 funziona sotto forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Lo sgravio totale è riconosciuto fino a 500 euro al mese, per un periodo massimo di 24 mesi, ma può arrivare fino a 650 euro al mese se le assunzioni vengono effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (ossia la cosiddetta ZES Sud istituita con il Decreto Sud). Non rientrano nello sgravio i contributi per le prestazioni pensionistiche a carico del dipendente oltre ai premi e ai contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

L'esonero contributivo spetta altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in questione. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Assunzioni donne svantaggiate – Bonus donne (art. 23)

Questa misura riguarda le lavoratrici svantaggiate, ovvero le donne (di qualsiasi età) che sono prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Per le lavoratrici residenti in una delle regioni dell'area ZES Sud, il requisito sarà di mancanza d'impiego per sei mesi. Il bonus donne 2024 funziona come esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a 650 euro mensili, per una durata di 24 mesi. Non rientrano in questo sgravio i contributi per le prestazioni pensionistiche a carico del dipendente e le prestazioni INAIL.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico o di apprendistato; Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Le modalità di attuazione dell'esonero saranno definite con un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l'INPS.

Bonus ZES del Mezzogiorno – Bonus ZES (Art. 24)

Il bonus Zona Economica Speciale (ZES) è un nuovo bonus che non bisogna confondere questo bonus con il credito d'imposta ZES e spetta ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale a tempo indeterminato ottenendo così l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali. La misura è nel limite di 650 euro al mese, per un massimo di 24 mesi ed è riconosciuto esclusivamente alle aziende: - che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e - che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime Regioni. Ossia Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Non rientrano in questo sgravio però i contributi per le prestazioni pensionistiche a carico del dipendente e le prestazioni INAIL. Spetta per i lavoratori che hanno compiuto almeno 35 anni e che non hanno avuto un impiego regolarmente retribuito per almeno 24 mesi. L'efficacia del bonus è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Per consultare il testo della L. n. 95/2024, di conversione del D.L. n. 60/2024, visita la pagina tinyurl.com/y282c7wj.

INPS: dal 1° settembre accesso solo con SPID, CIE o CNS

L'INPS, con la circolare n. 77 del 2 luglio 2024 (tinyurl.com/bczv2ssj), informa che a partire dal 1° settembre 2024, l'accesso ai servizi telematici dell'Istituto da parte delle aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari, sarà consentito esclusivamente mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Fonte: INPS

MEF: modalità attuative per la “maxi-deduzione” in caso di nuove assunzioni

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il Decreto 25 giugno 2024, contenente le modalità di attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 ([tinyurl.com/5ex5u23e](https://www.tinyurl.com/5ex5u23e)), che dispone per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la **maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 216 del 2023 ([tinyurl.com/5ex5u23e](https://www.tinyurl.com/5ex5u23e)).

Fonte MEF



Min.Lavoro: Rapporto biennale situazione personale - proroga al 20 settembre

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che, al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del 3 giugno 2024, il **termine di presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023**, inizialmente fissato al 15 luglio 2024, è **differito al 20 settembre 2024**.

Ricordiamo che il Rapporto è obbligatorio per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006 ([tinyurl.com/bkwej3ua](https://www.tinyurl.com/bkwej3ua)).

Decreto Interministeriale 2 luglio 2024 ([tinyurl.com/38kracyer](https://www.tinyurl.com/38kracyer))

Fonte: Ministero del Lavoro

INL: regime intertemporale delle sanzioni per esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti



La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 1133 del 24 giugno 2024 ([tinyurl.com/y4bdtjaa](https://www.tinyurl.com/y4bdtjaa)), con la quale ha fornito, ai propri ispettori, indicazioni operative in merito al regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 29, comma 4, del Decreto Legge n. 19/2024 ([tinyurl.com/249nsdbu](https://www.tinyurl.com/249nsdbu)), all'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 ([tinyurl.com/5f4jt3ht](https://www.tinyurl.com/5f4jt3ht)).

Le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 19/2024 e cioè **dal 2 marzo 2024**.

Per le **condotte iniziate ed esaurite prima** di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, in relazione al quale si fa riferimento alle indicazioni già fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 6/2016 ([tinyurl.com/y426fshc](https://www.tinyurl.com/y426fshc)). Infine, **le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.Lgs. n. 276/2003**.

Posto ciò va altresì chiarito che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024. Va infatti evidenziato che la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell'illecito la quale, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata. In altri termini, il periodo antecedente all'entrata in vigore della disposizione penale concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento ad una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione, per quanto sopra detto, esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.

Vedasi anche la nota n. 1091 del 18 giugno 2024 ([tinyurl.com/52n73xae](https://www.tinyurl.com/52n73xae))

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

Lista di Conformità INL: cos'è e quali vantaggi per il datore di lavoro?

Il **Decreto PNRR-bis** (DL 19/2024 convertito con Legge n. 56/2024) oltre alla "Patente a Crediti per l'edilizia" (tinyurl.com/3jabkuu3), introduce la "Lista di conformità INL" e altre novità in materia di ispezioni nei cantieri.

La Lista di conformità viene prevista al **nuovo comma 354 punto 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 la Finanziaria 2023**, (modificato profondamente dall'articolo 29 del Decreto PNRR-bis)

Per "Lista di conformità INL" si intende quindi l'apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro, nell'ipotesi in cui, all'esito dell'accertamento ispettivo, **non emergano violazioni o irregolarità** in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 354 punto 7 dell'art. 1 L.197/2022).


All'iscrizione nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell'INL, di un **apposito attestato**.

L'iscrizione del datore di lavoro nella lista avviene **previo suo consenso** e nel rispetto del regolamento UE sulla privacy.

In base al comma 354 punto 8 dell'art. 1 L.197/2022, i datori di lavoro cui è stato rilasciato l'attestato **non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'INL** nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.

In base al comma 354 punto 9 dell'art. 1 L.197/2022, la cancellazione del datore di lavoro dalla Lista arriva **in caso di violazioni o irregolarità accertate** attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza.

INL - Programmazione dell'attività di vigilanza per il 2024



Sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è stato pubblicato il documento annuale con il quale sono programmati e organizzati i controlli ispettivi che lo stesso INL metterà in campo nel corso dell'anno 2024. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro esercita la funzione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, nonché la vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A seguito della pubblicazione della Legge n. 215/21, di conversione del DL n. 146/21 (tinyurl.com/29atyp6s), le competenze dell'Agenzia, sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, originariamente limitate al settore edile, sono state estese a tutti i settori produttivi. Le priorità e gli obiettivi della programmazione dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, relativamente all'anno 2024, si basano principalmente sul Piano Nazionale di contrasto al Sommerso – PNS 2023-2025 (D.M. n. 221 del 19/12/2022 - tinyurl.com/48ebpczs - come modificato dal DM 58/2023 - tinyurl.com/425s36ss) e sull'esigenza di accrescere gli interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per consultare il documento di programmazione, visita la pagina tinyurl.com/yc5d8jur

INPS - Assegno di integrazione salariale - Domanda solo con OMNIA IS dal 1° luglio 2024

A partire dal 1° luglio 2024, la domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) del Fondo di integrazione salariale (FIS) dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma "OMNIA IS". Lo comunica l'INPS con il messaggio n. 2241 del 17 giugno 2024 (tinyurl.com/bdzhnzem). OMNIA IS è la piattaforma unica delle integrazioni salariali realizzata dall'INPS nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) quale hub operativo e informativo a supporto dei datori di lavoro, dei loro intermediari e degli operatori dell'INPS. Dal 2 maggio 2024 è possibile presentare le domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria solo attraverso tale piattaforma. L'INPS, con il messaggio n. 4617 del 21 dicembre 2023 (tinyurl.com/3djeawxm), ha presentato il nuovo servizio di presentazione delle domande di assegno di integrazione salariale (AIS) del Fondo di integrazione salariale (FIS), consentendo ai datori di lavoro e ai loro intermediari di inoltrare la domanda sia avvalendosi del nuovo servizio sia utilizzando l'applicativo "CIFWEB". Durante il periodo di transizione, i datori di lavoro e i loro intermediari hanno potuto utilizzare sia la nuova piattaforma OMNIA IS che il vecchio applicativo CIFWEB. A partire dal 1° luglio 2024, la presentazione delle domande di AIS del FIS sarà possibile esclusivamente tramite OMNIA IS. Di conseguenza, l'applicativo CIFWEB verrà dismesso. Alla nuova procedura di invio della domanda di AIS del FIS sulla piattaforma "OMNIA IS" si accede dal sito istituzionale dell'INPS, inserendo nel campo di ricerca testuale presente nella home page le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". Previa autenticazione con SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0, il datore di lavoro o un suo intermediario accede, dopo aver scelto la voce "CIG e Fondi di solidarietà", a "OMNIA Integrazioni Salariali".



Rossi al Sole 24 Ore: il modello cooperativo produce profitto e distribuisce valore



Legacoop Liguria raggruppa 300 imprese, con 16.000 lavoratori, 450.000 Soci, per un miliardo e seicento milioni di valore della produzione in tutti i settori produttivi. Se a questi numeri che rappresentano le sole cooperative liguri, con sede legale e iscrizione al registro imprese in Liguria, si aggiunge tutto il volume d'affari generato e redistribuito in termini di lavoro, ricchezza e servizi sul nostro territorio dalle cooperative non liguri ma aderenti a Legacoop, quei numeri quasi raddoppiano. Un sistema economico – nato alla fine dell'800 – con l'obiettivo di tenere in equilibrio le necessità e le **opportunità offerte dal mercato**, i **diritti delle persone** (lavoratrici e lavoratori, socie-lavoratrici e soci-lavoratori) e la **sostenibilità** (dell'ambiente e del territorio in cui le cooperative operano). Mantenendo un **modello di gestione democratico** (nelle cooperative i proprietari sono i soci che eleggono in assemblea gli organi di gestione) e **duraturo nel tempo** (affinché l'impresa possa essere "lasciata" alle successive generazioni).

Sta funzionando? Sì. Sono in corso, anche in Liguria, iniziative volte a raccontare e promuovere le "cooperative centenarie" che hanno **superato i loro primi 100 anni di attività. È faticoso? Sì.** Per la fase di crisi che stiamo attraversando e per il controllo continuo sulla qualità delle nostre aderenti. Noi eseguiamo, a cadenza annuale per le cooperative sociali e biennale per le altre cooperative, un'attività di controllo e revisione sia dei parametri economici e finanziari, che per essere certi che le nostre associate mantengano comportamenti e criteri propri del nostro modello di impresa - peraltro rappresentato dall'articolo 45 della nostra Costituzione. **Ne vale la pena? Assolutamente sì.** Oggi il modello cooperativo rappresenta **la forma più contemporanea del fare impresa in linea con le attuali teorie dell'economia sociale e civile, sensibile a generare un impatto durevole.**

Le cooperative operano in tutti i settori dell'economia, dai servizi alla persona alla logistica, dal sociosanitario e socioassistenziale alla produzione e ai servizi. Sempre più si sviluppano e rafforzano esperienze di gestione cooperativa nel settore culturale e turistico, senza poi contare l'agricoltura, la pesca e anche alcune esperienze tra professionisti e nell'hi-tech. Come tutte le organizzazioni di rappresentanza, anche noi oggi affrontiamo varie sfide: prima fra tutte quella del lavoro. Dobbiamo aumentare i salari e adeguare i contratti. Il lavoro qualificato deve essere pagato il giusto, solo in questo modo potremo avere un welfare adeguato e servizi alle persone e dare prospettiva ai giovani per

investire sul loro futuro nella nostra regione, permettendo loro di essere il cuore e la testa del rinnovamento dei luoghi e dei lavori.

Intorno al tema del lavoro c'è anche un tema di professionalità. Dal 2018 al 2022 le imprese che hanno manifestato necessità di nuovo personale inteso anche come nuove professionalità, è passata dal 9,3% al 18,9%. Spesso si tratta di specializzazioni e adattamenti di professioni annoverate tra le professioni più tradizionali, a volte si tratta di capacità nuove e attività tutte da inventare. La nostra conferenza programmatica e di organizzazione non a caso l'abbiamo chiamata "Immagina: costruiamo il futuro della cooperazione" perché le nostre cooperative e i nostri operatori immaginano ogni giorno il futuro delle loro imprese con un impegno costante per creare nuovi posti di lavoro con nuove professionalità nel contesto di modelli di sviluppo sostenibili e inclusivi.

Per questo, è per noi centrale lavorare alla divulgazione del nostro modello. Siamo impegnati in numerosi progetti con le scuole e con le università. Supportiamo processi di creazione di nuova impresa affinché sempre più nuove start up scelgano il modello cooperativo. Recentemente abbiamo lanciato l'Officina delle idee, uno spazio di ascolto, confronto e progettazione riservato alle generazioni più giovani affinché si possano avvicinare a noi trovando un contesto favorevole per generare insieme nuove opportunità di crescita collettiva.

Al centro delle nostre attività, c'è il **rilancio degli ideali originari del mutualismo.** L'impegno a promuovere l'orizzonte della sostenibilità, mantenendo massima attenzione sul fronte della sicurezza sul lavoro, della partecipazione alla gestione delle cooperative, di un'adeguata redistribuzione dei risultati economici. Una Legacoop più attrattiva e ospitale per le nuove generazioni e per le donne, più presente nelle periferie sociali. Una Legacoop impegnata nella sfida della promozione e dell'associazione di nuove cooperative invertendo la tendenza al declino degli ultimi due decenni, anche attraverso innovazione e digitalizzazione. Applicare il modello cooperativo significa di per sé mettere al **centro delle attività i 17 obiettivi ONU sul tema della sostenibilità.** Stiamo investendo nella formazione dei nostri manager per raggiungere gli obiettivi dell'agenda 2023, anche rivolgendoci ai giovani nelle scuole e nelle università.

L'economia cooperativa non produce solo profitto ma **distribuisce soprattutto valore.**

infodiritto

Volontari e CDA delle coop sociali: il MIMIT ci ripensa



Con la nota 3.04.2023 prot. 0104669, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, preso atto delle risultanze dell'attività ispettiva condotta ai sensi del D.Lgs. 220/2002, aveva fornito ai propri revisori alcuni chiarimenti in merito alla presenza di **soci volontari nelle cooperative sociali**, figura espressamente disciplinata dall'art. 2 L. 381/1991.

Nella nota citata, il Ministero si era soffermato in particolare sulla questione inerente alla composizione del Consiglio di Amministrazione di dette cooperative, avendo rilevato in numerose circostanze la presenza di organi costituiti in misura maggioritaria, se non addirittura esclusiva, da soci volontari, fattispecie spesso anche specificamente disciplinata e ammessa da apposita previsione statutaria.

Dopo articolata argomentazione, il Ministero, nell'occasione, era giunto alla conclusione che tali soci volontari, da non considerare al pari dei soci cooperatori, **non potessero costituire la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo**, pena la violazione del principio contenuto nell'art. 2542, c. 3 c.c., secondo il quale la maggioranza degli amministratori nelle società cooperative deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

La questione era stata ritenuta dal Ministero di assoluto rilievo e tale da

suggerire ai revisori, in presenza di situazioni ritenute anomale, di procedere ad **apposita diffida** nei confronti degli amministratori alla convocazione, senza indugio, di apposita assemblea finalizzata alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, rispettoso del principio codicistico.

Evidenziato da subito, da parte degli operatori del settore, il tenore della posizione forse eccessivamente rigido, a distanza di oltre un anno il Ministero ritorna sull'argomento con un **approccio decisamente più morbido e aperto**.

Nella Nota 20.06.2024 n. 0036921 (tinyurl.com/2vst4raz), il **Mimit** evidenzia in primo luogo come il quadro normativo non escluda a priori la possibilità che l'organo di governo delle cooperative sia composto da soli soci volontari; nei casi in cui il legislatore abbia voluto disciplinare la questione, come nel caso dei soci sovventori, lo ha fatto espressamente attraverso una specifica previsione normativa.

Il Ministero prende inoltre atto di come, in alcune situazioni particolari, nella pratica cooperativa solo i soci volontari possiedano i requisiti e le capacità per assumere efficacemente il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione della società, giungendo alla perentoria conclusione, pur richiamando l'attenzione dei revisori sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività da parte dell'organo amministrativo, che **"in assenza di espressa contraria previsione, è da ritenersi regolare il Consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale composto integralmente da soci volontari."**

inevidenza

Società Benefit - Caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione - Nuovo documento dei commercialisti

In Italia, le Società Benefit (SB) rappresentano un fenomeno in costante crescita: al 31 dicembre 2023, infatti, sono 3.619 e rappresentano l'1,23 per mille del totale delle società registrate mentre nel 2020 erano lo 0,27 per mille. Il dato emerge dal VI° numero dell'Informativa Reporting di Sostenibilità "Le Società Benefit: principali caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione", pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La Società Benefit è stata riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico con la legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015, commi 376-384) in cui il legislatore promuove la costituzione e la diffusione di società che, nel perseguimento delle proprie finalità lucrative, conseguono altresì finalità di beneficio comune, operando in modo sostenibile verso la società, le persone e l'ambiente. L'agire aziendale implica il conseguimento di profitti, tenendo in considerazione le conseguenze che l'attività aziendale ha in ambiti non finanziari e in un'ottica multistakeholder. L'elemento distintivo delle SB è il conseguimento del "beneficio comune" inteso, secondo quanto definito dal comma 378 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di un effetto positivo o la riduzione di un impatto negativo su una o più categorie di stakeholders. Possono acquisire la qualifica di SB tutte le società rientranti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile e precisamente: società semplice; società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici. Non possono acquisire la qualifica di benefit le imprese sociali o le società sportive dilettantistiche (SSD) in quanto, per tali categorie di soggetti, non sussiste lo scopo di lucro, considerato elemento essenziale per le SB. Sono invece compatibili le start-up innovative anche a vocazione sociale. Dopo l'introduzione, il testo è articolato nei seguenti paragrafi: i requisiti, il metodo di valutazione di impatto, gli ambiti di valutazione, il contenuto della relazione di impatto, perché diventare Società Benefit, considerazioni e riflessioni, riferimenti e fonti Internet.

Per consultare il documento dei commercialisti, visita la pagina tinyurl.com/2j793tkm



Procedura per fruire del credito transizione 5.0



Per accedere al credito di imposta Transizione 5.0 e per garantire il monitoraggio delle risorse disponibili l'impresa trasmette telematicamente, attraverso la piattaforma informatica "**Transizione 5.0**" sul sito www.gse.it, una **comunicazione preventiva** rispetto al completamento del progetto di innovazione.

In tale comunicazione è individuato il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante ed è inviata la certificazione *ex ante* della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni individuati. Il GSE dopo aver effettuato le verifiche documentali, **entro 5 giorni**, comunica all'impresa il **credito potenzialmente spettante**.

A seguito dell'avvenuta prenotazione, l'impresa trasmette **apposite comunicazioni periodiche** volte a confermare l'avanzata del progetto e, in particolare:

- **entro 30 giorni** dalla ricezione della prenotazione del credito, una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto (in misura almeno del 20% del costo di acquisizione) contenente gli estremi delle fatture;
- **entro il 31.12.2024** una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento di acconto (almeno del 50% del costo) nel caso in cui il progetto di innovazione sia completato entro il 30.04.2025, con gli estremi delle fatture. Entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, il GSE **conferma il credito prenotato** in caso di verifica positiva della documentazione ricevuta.

La **data di completamento del progetto** deve essere comunicata, in ogni caso entro il 28.02.2026, con la **certificazione ex post** dell'effettiva realizzazione degli investimenti e degli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata e delle certificazioni contabili dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili.

Entro 10 giorni il GSE comunica il **credito utilizzabile** che non può superare il credito prenotato. Il GSE trasmette mensilmente al MIMIT e all'Agenzia delle Entrate, l'elenco delle imprese beneficiarie.

L'utilizzo avviene in **compensazione** in F24, decorsi **10 giorni** dalla comunicazione di conferma del GSE, in una o più quote fino al 31.12.2025. Dopo tale data, l'eventuale eccedenza è utilizzabile in **5 quote annuali di pari importo**. Il credito d'imposta oggetto della comunicazione finale di completamento è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il progetto di innovazione è completato. Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia a oggetto **beni materiali e immateriali nuovi** strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla L. 11.12.2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dall'art. 109, cc. 1 e 2 del Tuir;
- nel caso di beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- nel caso di **attività di formazione** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di rilascio dell'attestato finale del risultato conseguito.

Online il nuovo portale dell'Agenzia per l'Italia Digitale

È online il nuovo portale istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Il portale, rinnovato nel design e nelle funzionalità, offre un'esperienza utente più intuitiva e accessibile, consentendo ai cittadini, alle Pubbliche Amministrazioni e alle imprese di accedere alle informazioni e ai servizi in modo più semplice ed efficiente. Il restyling ha interessato sia il design che i contenuti, tenendo conto delle esigenze degli utenti e adottando un'architettura che permette di reperire con facilità le informazioni e i servizi offerti. I contenuti sono stati riorganizzati seguendo le tre direttrici che guidano il lavoro di AgID:

- la definizione di strategie,
- la vigilanza sui soggetti accreditati e sull'avanzamento della trasformazione digitale del Paese e
- lo sviluppo delle competenze. Spazio agli ambiti di intervento e alle linee guida, che raccolgono regole e raccomandazioni che le Pubbliche Amministrazioni e le imprese devono seguire. Una sezione ad hoc è stata destinata ai progetti PNRR che vedono coinvolta AgID. Infine, dopo una breve panoramica delle piattaforme e delle tecnologie, trovano spazio i contenuti formativi, con video e webinar disponibili per essere fruiti da tutti.

Per accedere al portale vai su agid.gov.it



Rateizzazione cartelle di pagamento - La guida del fisco

È stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione un vademecum dal titolo "Rateizzazione delle cartelle di pagamento", come previsto dall'articolo 19 del d.P.R. n. 602/1973 e dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999. Un vademecum per sapere come e quando è possibile richiedere di rateizzare il debito: dalle somme dilazionabili alle modalità per presentare la domanda, da come versare le rate agli effetti del pagamento. Ricordiamo che le norme citate attribuiscono all'Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo. I contribuenti, quindi, possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all'ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o, come vedremo, documentate. L'Agenzia ricorda che le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di sei anni in caso di rateizzazione ordinaria, e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata. Nella guida sono fornite tutte le info su quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, sulla modalità di pagamento delle rate e sugli effetti della rateizzazione o dell'eventuale decadenza.

Per accedere alla consultazione della Guida, visita la pagina [tinyurl.com/bdfuzafp](https://www.agenziaentrate.gov.it/it/risorse/consulenza/15448)

Agenzia Entrate: indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d'imposta 2023

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 ([tinyurl.com/54wbbpa9](https://www.agenziaentrate.gov.it/it/risorse/consulenza/15448)), fornisce chiarimenti in ordine alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "ISA"), di cui all'articolo 9 bis decreto legge n. 50 del 2017 ([tinyurl.com/5b8ap6fu](https://www.agenziaentrate.gov.it/it/risorse/consulenza/15448)), in applicazione per il periodo d'imposta 2023.

La circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali, provvedimenti ecc.)

oltre che per fornire riscontro a eventuali quesiti di interesse generale pervenuti durante l'anno.

Fonte: Agenzia Entrate

Divieto alla compensazione non operante in caso di rateazione

Con l'introduzione del nuovo c. 49-quinques all'art. 37 D.L. 223/2006 ([tinyurl.com/3cse2jey](https://www.agenziaentrate.gov.it/it/risorse/consulenza/15448)), per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti tributari nel modello F24 avvalendosi della compensazione prevista dall'art. 17 D.Lgs. 241/1997 è esclusa.

Il blocco scatta se la soglia di 100.000 euro è superata con le iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché con le iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero.

La limitazione non è applicabile ai crediti indicati all'art. 17, c. 2, lett. e), f) e g) D.Lgs. 241/1997, ovvero quelli derivanti da:

- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Da quanto sopra deriva che:

- in presenza di un ruolo scaduto superiore a 100.000 euro (ovvero più ruoli scaduti la cui somma supera nel complesso i 100.000 euro), se il contribuente dispone di crediti superiori a tale limite, anche la compensazione dell'importo eccedente è vietata;
- è sempre possibile effettuare un pagamento parziale in modo da ridurre la soglia di debito al di sotto dei 100.000 euro e poter procedere alla compensazione (in tal senso si veda la circolare Assonime n. 12/2024).

Successivamente, l'art. 4, c. 2 D.L. 39/2024 ha riscritto il c. 49-quinques, introducendo la previsione in base alla quale il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme che sono oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta decadenza. Questa norma è operativa dalla data del 1.07.2024.

Si ricorda che la sopra citata disposizione di limitazione alla compensazione, si affianca alla ulteriore limitazione alla compensazione dei crediti per imposte erariali in presenza di ruoli per imposte erariali scaduti di ammontare superiori a 1.500 euro prevista dall'art. 31 D.L. 78/2010.

Nella risposta all'interpello 20.06.2024, n. 136 ([tinyurl.com/ewnth9e](https://www.agenziaentrate.gov.it/it/risorse/consulenza/15448)), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il divieto di compensazione non è applicabile:

- se il contribuente ottiene una dilazione ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973 (fino a quando la dilazione è in essere, ovvero fino a quando non si decade. In tal senso, quindi, i pagamenti devono essere regolari);
- per i crediti relativi a contributi previdenziali e premi Inail.

Nella risposta è stato altresì specificato che nel divieto di compensazione (a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro) rientrano anche i crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito nell'ambito delle detrazioni edilizie (ex art. 121, c. 3-bis D.L. 34/2020). La relativa disciplina sarà disciplinata da un prossimo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Adempimento collaborativo - Modifiche in materia di interpello

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno scorso, è stato modificato il D.M. 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Nel dettaglio, il decreto in commento prevede al nuovo art. 9-bis che, prima di notificare una risposta sfavorevole o parzialmente sfavorevole a un'istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente istante, con le stesse modalità previste per la notifica della risposta all'istanza di interpello, uno schema di risposta contenente la sintetica illustrazione della propria posizione, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni. Se il termine previsto per la presentazione delle osservazioni cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine per la risposta all'istanza di interpello è in ogni caso sospeso per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta. Il periodo di sospensione è cumulabile con quello previsto dall'art. 7 comma 1-bis. Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito dell'introduzione dell'art. 6 comma 2-bis D.Lgs. n. 128/2015 - comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 221/2023 (in vigore dal 18 gennaio 2024) - che prevede che nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo l'Agenzia delle Entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello o prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione, rinviandone l'attuazione a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Si ricorda che il regime di adempimento collaborativo, introdotto con il D.Lgs. 128/2015, ha come obiettivo l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.

Per consultare il testo del D.M. 20 maggio 2024, visita la pagina tinyurl.com/45ehd9jb

Concordato preventivo biennale - Pubblicate le regole per la metodologia di calcolo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024 – Supplemento Ordinario n. 24, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024, che approva la metodologia di calcolo in base al quale l'Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato preventivo biennale (CPB), di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»; Sempre lo stesso giorno del 15 giugno scorso è stato pubblicato il software "Il tuo ISA CPB" che consente agli interessati di determinare in autonomia il reddito e il valore della produzione netta utili ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap dichiarando, attraverso il programma informatico, i dati rilevanti per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale più altri dati specifici per il CPB e valutare, quindi, la proposta del Fisco per il biennio 2024-2025.

Per consultare il testo del D.M. 14 giugno 2024, visita la pagina tinyurl.com/2p8ca9ne

Per consultare il testo del D.Lgs. n. 13/2024, visita la pagina tinyurl.com/87u8dtwx

Per maggiori informazioni sul CPB dal sito dell'Agenzia delle entrate, visita la pagina tinyurl.com/3et48k97

Autotrasportatori - Definiti gli importi per deduzione forfetaria 2024

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con un comunicato stampa del 10 giugno 2024, ha confermato, anche per il 2024, le deduzioni forfetarie 2023 in tema di autotrasporto. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comunica che sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR. Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **oltre il Comune in cui ha sede l'impresa** (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2023 **nella misura di 48,00 euro**. La deduzione spetta una sola

volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale**.

Per consultare il testo del comunicato del Ministero, visita la pagina tinyurl.com/3awr4z96



Primi schemi di atto sul contraddittorio preventivo

Sono in fase di notifica ai contribuenti i primi "schemi di atto" al fine di garantire il contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis L. 212/2000 e delle modifiche al D.Lgs. 218/1997.

Lo "schema di atto" contiene le contestazioni con la spiegazione dei motivi e il **calcolo dell'imposta** ritenuta evasa e delle sanzioni irrogate, nonché le varie possibilità a disposizione del contribuente di definire l'atto **in adesione** nei vari momenti a seconda che siano state presentate o meno osservazioni.

Infatti, il contribuente può entro 60 giorni dalla notifica presentare **osservazioni o controdeduzioni**. Nel caso in cui il contribuente resti inerte e non fornisca alcuna osservazione, dopo il 60° giorno il Fisco notificherà l'atto impositivo che replicherà nella sostanza i contenuti dello schema di atto.

info  **lega**
legacoop LIGURIA